

Roma, 5 dicembre 2000

Il Segretario Generale Nazionale

Ai Membri della Segreteria Nazionale
Ai Segretari Regionali
Ai Segretari Provinciali
Ai Segretari Nazionali dei settori e comparti

Carissimi,

una sentenza della Corte di giustizia europea, V Sezione del 25.02.99 nel procedimento n. C 131/97, ha riconosciuto ad alcuni ricorrenti il diritto ad essere risarciti per la mancata retribuzione del periodo di frequenza del corso di specializzazione.

Questi colleghi, infatti, non avevano ricevuto alcun compenso durante la frequenza del corso avvenuta in anni compresi fra il 1983 e il 1991, perché lo Stato italiano non aveva provveduto a recepire e rendere operativa la direttiva (82/76/CEE) fino al 1991.

La direttiva europea in questione aveva come obiettivo quello di stabilire le regole per la libera circolazione dei professionisti nei Paesi della Comunità e poneva alcune condizioni che gli Stati avrebbero dovuto rispettare perché i rispettivi titoli di specializzazione fossero reciprocamente riconosciuti.

La direttiva europea prevedeva che i corsi di specializzazione comportassero:

- una durata minima stabilita
- la frequenza obbligatoria a tempo pieno
- la retribuzione (non stabiliva però l'entità della stessa, ne indicava chi avrebbe dovuto provvedere al pagamento, lasciando queste decisioni ai singoli Paesi).

A seguito della Legge 19.10.99 n. 370, il MURST ha emesso il Decreto 14.2.2000 che consente agli ex specializzandi di richiedere, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, la corresponsione della relativa borsa di studio. Subordina però la concessione del risarcimento al fatto che lo specializzando dimostri di aver frequentato a tempo pieno e di non aver svolto nello stesso periodo alcuna attività libero professionale, né aver percepito altre borse di studio.

In sintesi, da una parte la Corte di giustizia europea, in più occasioni, anche recentemente, con la sentenza IV Sezione del 03.10.00 nel procedimento n. 371/97, ha riconosciuto il diritto ad essere risarciti a coloro che non sono stati pagati per il ritardo dello Stato Italiano ad applicare la direttiva, dall'altro il Ministero dell'Università ha aperto una piccola finestra che esclude la maggior parte dei soggetti.

In questo contesto si realizza la possibilità di mettere in atto ricorsi mirati all'ottenimento del risarcimento per tutti i colleghi che hanno frequentato corsi di specializzazione fra il 1983 e il 1991.

I legali fino ad ora consultati dalla FIMMG ritengono che le probabilità che questi ricorsi giungano a buon fine sono piuttosto basse e richiederanno certamente tempi lunghi.

La FIMMG continua in ogni caso ad avere attenzione al problema e ha approntato una richiesta rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Rettori delle Università degli Studi (vedi allegato) che i medici interessati dovranno inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale richiesta ha lo scopo di interrompere i tempi di prescrizione e consentire di affrontare l'eventuale contenzioso legale.

Non ci sono scadenze definite da rispettare.

Purtroppo, sindacati minori, incapaci di raccogliere consensi con le loro proposte politiche, stanno strumentalizzando il problema per tentare di acquisire iscritti soprattutto a danno di altri sindacati e con l'onere economico a carico dei ricorrenti stessi.

Per essere più convincenti non esitano a assicurare la certezza del risultato che, viceversa, nessuno è in grado, oggi, di assicurare.

Invitiamo tutte le Sezioni provinciali a diffondere questa nota a iscritti e non iscritti.

Appena possibile la FIMMG invierà informazioni tecniche per assistere i propri associati nell'eventuale ricorso legale.

Mario Falconi

Raccomandata R/R

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Piazza Colonna, 370
00186 Roma

Al Rettore della Università degli Studi di _____
Via _____

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

e residente in _____

alla Via _____

PREMESSO

- che nel periodo _____ il sottoscritto ha frequentato presso l'Università di _____ il corso di specializzazione medica in _____;
- che ha portato a termine regolarmente il corso ed ha conseguito il relativo diploma di specializzazione in data _____;
- che il periodo di specializzazione non è stato allo scrivente, in alcun modo remunerato a causa della mancata attuazione nei termini della Direttiva CEE n. 76 del 26 gennaio 1982.

Tanto premesso

INVITA E DIFFIDA

le amministrazioni in indirizzo, in solido o chi di ragione, a volere provvedere, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, che ha valore di costituzione in mora ad ogni effetto di legge, all'adeguata remunerazione in favore dello scrivente del periodo di specializzazione come in premessa specificato, in ottemperanza a quanto disposto dalle sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea V Sezione del 25.02.99 nel procedimento C 131/97 e IV Sezione del 03.10.2000 nel procedimento C 371/97.

Valga la presente ai fini interrottivi della prescrizione.

Con espressa avvertenza che, decorso inutilmente il termine come sopra assegnato, sarà adito il competente magistrato onde ottenere giudizialmente la giusta somma dovuta.

Distinti saluti.